



Città di Fabriano

Provincia di Ancona
Polizia Municipale e Sicurezza

(proposta 91 del 30/04/2019)

ORDINANZA DEL DIRIGENTE

Numero 84 del 30/04/2019

Oggetto: REGOLAMENTAZIONE FRAZIONI E LOCALITA' - ITINERARIO 1 Rocchetta, Borgo Tufico, Albacina, Poggio S. Romualdo, Vigne, San Giovanni, Precicchie, Pecorile, Sant'Elia, Grotte, San Pietro, Castelletta, Valgiubola, Trocchetti.

IL DIRIGENTE

- Vista l'Ordinanza n°39/2017 che regola l'itinerario con le frazioni in questione;
- Ritenuto necessario apportarvi alcune integrazioni tese a limitare il traffico dei mezzi pesanti nella frazione di Grotte;
- Visto l'articolo 7 commi 1, 2 e 4 del vigente Codice della strada;
- Visto il D. L.vo 285/1992 (Codice della strada) e il relativo Regolamento di Esecuzione;
- Visto l'articolo 107 del D.L. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche;
- Visto il Decreto Sindacale n. 270 del 28/11/2017 con il quale vengono attribuite al sottoscritto le funzioni dirigenziali;
- Visto l'atto n. 244/2017 di Organizzazione interna del Settore Polizia Municipale e Sicurezza e la Determinazione 614/2018 di specifico affidamento del Servizio Viabilità, che attribuiscono la responsabilità procedimentale per questa tipologia di atti;

O R D I N A

1. In tutte le strade delle frazioni e località oggetto della presente Ordinanza, salvo diverse specifiche disposizioni:

- a. la circolazione dei veicoli si svolge a doppio senso di marcia;



Città di Fabriano

Provincia di Ancona

- b. sono installati cartelli di inizio e fine CENTRO ABITATO con il nome della Frazione o Località, i quali integrano il limite di velocità massima pari a 50 Km/h e il divieto di segnalazione acustica;
- c. i veicoli che dalle strade comunali interne delle diverse Frazioni e Località si immettono nei tratti principali delle strade comunali, ovvero su strade Provinciali e/o Statali, alle rispettive intersezioni hanno l'obbligo di arrestarsi e dare la precedenza ove prescritto dall'apposito segnale. In assenza di segnale, vige la regola della precedenza ordinaria a destra.

2. Sul tratto di strada Poggio S. Romualdo - Vigne - S. Giovanni - al fine di consentire l'esecuzione delle manovre degli autobus necessarie per raggiungere la Frazione di S. Giovanni - nella piazzola dell'acquedotto comunale sita al tornante n. 08 la sosta e la fermata dei veicoli sono vietate con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli in difetto (ad eccezione dei veicoli adibiti al servizio acquedotto).

3. Relativamente alle strade delle Frazioni e località oggetto della presente Ordinanza si dispone specificamente:

Albacina

Nel centro abitato della Frazione di Albacina e precisamente nel tratto di strada compreso tra Piazza XX Settembre e Piazza Mattarella, il transito dei veicoli si svolge a senso unico con la direzione veicolare sopradetta.

Borgo Tufico

Considerate le sopravvenute esigenze di sicurezza della viabilità rese necessarie dal Cantiere ANAS – DIRPA, nel tratto di strada comunale che, partendo dalla strada provinciale Muccese, attraversa la Frazione di Borgo Tufico fino al passaggio a livello ferroviario, la sosta e la fermata sono vietate su entrambi i lati con sanzione accessoria della rimozione dei veicoli in difetto.

In un tratto della strada comunale ove è ubicata la stazione ferroviaria di Albacina, e precisamente nei pressi della stessa, la velocità massima consentita ai veicoli è limitata a 40 Km/h..



Città di Fabriano

Provincia di Ancona

Nel tratto di strada che dal passaggio a livello di Borgo Tufico conduce alla Stazione F.S. di Albacina è istituita segnaletica verticale indicante pericolo autobus in manovra su entrambi i lati.

Nel tratto di strada comunale che dalla rotatoria in loc. Piaggia D'Olmo arriva a Borgotufico, nel solo senso di marcia Fabriano - Borgo Tufico, è vietato il transito ai veicoli superiori a 35 q.li, con esclusione dei soli veicoli diretti al deposito delle Cartiere, di quelli della Quadrilatero e di eventuali altri autorizzati.

Poggio San Romualdo

Tutte le Domeniche dei mesi di Luglio ed Agosto di ogni anno, dalle ore 10:00 alle ore 22.00, nel tratto di strada Comunale all'interno della Frazione di Poggio San Romualdo compreso tra il Civico n° 8/a ed il civico n° 38, il transito e la sosta dei veicoli sono vietate con la sanzione accessoria della rimozione forzata dei veicoli in difetto.

Sono esclusi dal divieto di transito i veicoli di Pronto Soccorso, di Polizia, dei residenti e dei villeggianti che obbligatoriamente debbono recarsi negli esercizi pubblici siti all'interno di detta area e che non hanno a disposizione percorsi alternativi.

Località S. Pietro

In Località S. Pietro, sulla strada che attraversa il centro abitato la circolazione dei veicoli si svolge a doppio senso di marcia, con limitazione della velocità massima a 30 Km/h.

S. Elia

Nella Frazione di S. Elia, nel tratto di via compreso tra il civ. 11 e il civ. 39, la circolazione dei veicoli si svolge a senso unico di marcia con direzione oraria rispetto alla citata numerazione.

Grotte

Nel tratto di strada comunale che dalla intersezione con la strada Provinciale n. 14 porta alla Frazione di Grotte, vige il divieto di transito per mezzi superiori a 35 q.li.

La presente annulla e sostituisce l'Ordinanza citata in premessa e tutte le altre o parti di esse in contrasto con quanto stabilito dalla presente e sarà resa nota al pubblico ai sensi dell'art. 5 del



Città di Fabriano

Provincia di Ancona

C.d.S.; sarà altresì resa nota al pubblico mediante pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale del presente atto.

L'Ufficio Manutenzione Segnaletica Stradale del Settore Assetto del Territorio è incaricato della posa in opera di tutta la necessaria segnaletica stradale a norma delle vigenti norme del C.d.S.: a tale Ufficio, pertanto, la presente Ordinanza viene trasmessa per quanto di competenza.

La Polizia Municipale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate del rispetto della presente Ordinanza.

Il Responsabile del Procedimento del presente atto è il V. Comm. Annalisa Grassi, Responsabile del Servizio Viabilità e Sicurezza.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge n. 241/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per illegittimità ai sensi dell'art. 21 della Legge 1034/1971 entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di Ancona.

In alternativa, può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni dalla stessa data, ai sensi dell'art. 9 del DPR 1199/1971.

In relazione all'art. 37, comma 3 del D. L.vo n. 285/1992 (Codice della Strada), sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica ed in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la procedura di cui all'art. 74 del Regolamento al Codice della Strada emanato con D.P.R. n. 495/1992.

I trasgressori saranno puniti a norma di legge.

Il Dirigente

Dott. Cataldo Strippoli

Il presente documento è stato firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e s.m.i